DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 4

Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Versione in vigore dal 26 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attivita' produttive
Estremi	Legge 30 luglio 1998, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attivita-produttive/art-4-norma-interpretativa-in-materia-di-camere-di-commercio-industria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it